

garantire ai sensi della legge 146/1990. La società rappresentava, inoltre, che il giorno 26 gennaio 2011, durante un'assemblea sindacale, [redacted] aveva comunicato verbalmente al lavoratore che il suo turno prevedeva due treni da garantire; che i treni da garantire erano stati comunicati con affissione dell'orario in azienda in data 28 gennaio 2011 e che in data 29 gennaio 2011 (giorno dell'agitazione sindacale) il signor [redacted] addetto all'attività di distribuzione, in vista della partenza del treno comandato aveva più volte tentato di contattare il [redacted] numero aziendale non ricevendo risposta, pertanto, la società era stata costretta a sostituirlo con altro lavoratore; a seguito dei suddetti fatti Trenitalia assumeva di aver inviato formale lettera di contestazione disciplinare al [redacted] e, ritenendone le giustificazioni insufficienti, irrogava la sanzione disciplinare dalla sospensione di due giorni dalla retribuzione; adiva, quindi, l'autorità giudiziaria proponendo domanda volta a accertare e dichiarare la legittimità della sanzione disciplinare irrogata al macchinista pari a due giorni di sospensione dalla retribuzione e, in via subordinata, chiedeva la conversione della sanzione irrogata in una meno grave.

Il Tribunale di Roma aveva accolto il ricorso in accertamento proposto da Trenitalia ritenendo corretto il comportamento della società, mentre, il lavoratore era venuto meno al dovere di rispettare gli ordini e i turni di servizio così come previsto agli articoli 51 e 55 del CCNL. Il Tribunale compensava, altresì, le spese di lite tra le parti.

Il [redacted] ha impugnato la sentenza in oggetto lamentando in primo luogo che a fronte della disciplina normativa e contrattuale i comandi della società dovevano essere comunicati con forma scritta e indicazione nominativa, inoltre, ha sostenuto di non aver ricevuto alcuna comunicazione relativa ai treni garantiti da parte di [redacted] a seguito della assemblea sindacale del 26 gennaio, né di essere venuto a conoscenza della comandata successivamente, poiché l'elenco contenente i treni garantiti era stato affisso in sede solamente in data 28 gennaio (un giorno prima dell'agitazione sindacale), quando stava fruendo del riposo settimanale e non aveva alcun onere di informarsi sulla turnazione. Con il secondo motivo il lavoratore ha lamentato l'incongruità della sanzione disciplinare irrogatagli non avendo contravvenuto ad obblighi lavorativi ed, inoltre, in sua sostituzione l'azienda aveva utilizzato personale di riserva senza che ciò comportasse alcun aggravio.

Si costituiva Trenitalia spa insistendo per il rigetto dell'appello.

All'odierna udienza la causa era posta in decisione.

L'appello è fondato.

Per quanto riguarda, in primo luogo, la forma con la quale debbono essere effettuati i comandi dalla società ai lavoratori si premette che il punto "5" dell'accordo siglato tra le O.O.S.S. e le Ferrovie dello Stato in data 23/11/1999 sui servizi minimi della legge 146/1990 e intitolato "personale comandato" stabilisce quanto segue:

"I comandi vengono disposti dalla società. La società può in tutto o in parte rinunciare ai comandi e ha facoltà di disporre anche parzialmente i comandi al personale (limitatamente ad alcuni impianti e/o linee) in conformità ai propri programmi di circolazione nonché di sostituire il personale comandato. Nella considerazione che il comando precede la cognizione dell'adesione o meno del personale dello sciopero, il personale comandato ha l'obbligo di far conoscere — ad inizio agitazione — la sua adesione o meno all'agitazione. Nel caso non esprima la volontà di aderire all'agitazione sarà considerato presente a tutti gli effetti. Ove manifesti, invece tale volontà, ad esso non verranno richieste prestazioni lavorative eccedenti quelle necessarie all'effettuazione dei servizi garantiti. In ogni caso il personale comandato dovrà presentarsi in servizio e, qualora aderente allo sciopero, potrà essere sostituito, ove possibile, prioritariamente da altro personale non scioperante, solo ad eventuale sostituzione avvenuta sarà libero.."

La disposizione riportata stabilisce che il personale comandato, anche qualora aderisca all'agitazione, abbia l'obbligo di prestare la propria attività per l'effettuazione dei servizi garantiti;



tale disposizione, come pare evidente dal suo stesso tenore letterale, non stabilisce tuttavia, riguardo ai comandi, la forma con la quale questi debbano essere comunicati, né tanto meno che il personale comandato debba essere indicato nominativamente come, invece, sostenuto dall'appellante.

Ciò posto, si rileva che la modalità generalmente utilizzata da Trenitalia per rendere noti i treni garantiti nelle giornate di agitazione sindacale e, quindi, i lavoratori ad essi adibiti è costituita dall'affissione dell'orario in azienda, ciò è confermato dalla stessa società appellata che nella memoria difensiva in appello al punto "23" deduce: "la comunicazione di comando, non essendo prevista alcuna forma ad substantiam, avviene attraverso l'affissione di un apposito elenco dei treni da garantire".

Nel caso in esame è circostanza pacifica poiché dedotta da entrambe le parti che in data 28 gennaio 2011 e, quindi, il giorno prima dell'agitazione sindacale sia stato affisso presso la sede di Firenze l'elenco dei treni garantiti titolato appunto: "Treni che costituiscono la garanzia minima dei diritti degli utenti durante lo sciopero proclamato da ORSA Segreteria Nazionale Trenitalia spa PDM e PDB dalle ore 21.00 del 29 gennaio alle ore 21.00 del 30 gennaio..." e recante la dicitura "Comandato ad effettuare detti treni è il personale normalmente previsto nei turni", (doc. 2 fascicolo di primo grado parte appellata)."

È, altresì, pacifico che il giorno 28 gennaio 2011 il lavoratore era assente dal posto di lavoro poiché stava fruendo del riposo settimanale, pertanto, il [redacted] non trovandosi in loco non aveva avuto modo di conoscere la comandata resa tramite affissione. Né tanto meno può ritenersi – come, invece, sostenuto dal primo giudice – che, durante la giornata di riposo, gravasse sul lavoratore un onere dettato da buona fede e correttezza di informarsi riguardo ai treni garantiti. Infatti, fuori dall'orario lavorativo, i lavoratori non sono tenuti all'adempimento di prestazioni connesse all'attività lavorativa.

Ebbene, l'affissione dell'orario contenente l'indicazione dei treni garantiti è la modalità adottata per prassi dall'azienda per comunicare ai lavoratori le comandate, tuttavia, nel caso in esame tale affissione (avvenuta solamente il giorno prima dell'agitazione sindacale) è del tutto intempestiva in considerazione del fatto che il personale dei treni è ammesso, come noto, a fruire di riposi anche di settantadue ore; pertanto, affinché i lavoratori possano essere informati adeguatamente dei comandi, l'orario deve essere reso noto in tempo congruo ovvero almeno tre giorni prima della giornata prevista per l'agitazione sindacale.

Non può, inoltre, rilevare la circostanza dedotta dalla società e, peraltro non provata, in base alla quale il [redacted] avrebbe avuto comunicazione verbale dei treni garantiti da parte del [redacted] il giorno 26 gennaio 2011 a seguito di una riunione sindacale, infatti, l'affissione dell'orario previsto per la giornata di sciopero era avvenuta nel giorno 28 gennaio 2011, quindi, una presunta comunicazione verbale precedente all'affissione dell'orario che, per prassi e per stessa ammissione della società costituiva la modalità utilizzata per dare le comandate ai lavoratori, non può essere ritenuta idonea allo scopo posto che l'orario non era ancora stato reso noto.

In più, è infondato anche l'ulteriore rilievo di Trenitalia in base al quale il [redacted] in virtù del proprio ruolo sindacalista all'interno della azienda avrebbe dovuto, già, conoscere alla data del 26 gennaio 2011 gli orari dei treni garantiti.

In primo luogo, come correttamente rilevato dall'appellante, tale deduzione della società è del tutto tardiva poiché proposta per la prima volta nelle note autorizzate e non devoluta in primo grado.

In ogni caso, il [redacted] ha chiarito che egli era sindacalista a livello locale, pertanto, non aveva mai partecipato alla contrattazione dell'orario che, invece, avviene tra le O.O.S.S. e Trenitalia spa a livello nazionale, e tale deduzione non è stata smentita.

Da ultimo, risulta dirimente la considerazione per la quale l'orario contenente l'indicazione dei treni garantiti è soggetto a variazione, infatti, la società – come dalla stessa dedotto nella memoria di costituzione in appello (cfr. pag. 11) – ha facoltà di aggiungere altri treni a quelli già garantiti, pertanto, nonostante l'orario stabilito a seguito della contrattazione con i sindacati sia pubblicato



nel sito internet e consegnato ai lavoratori, non è certo strumento adeguato a rendere edotti i dipendenti riguardo ai comandi relativi alle giornate di sciopero poiché i treni garantiti sono suscettibili di variazione. Soprattutto, come risulta dal p. 5 dell'accordo sui servizi minimi (doc. 5 di parte ricorrente in primo grado) la società "può, in tutto o in parte, rinunciare ai comandi". Non basta quindi l'eventuale conoscenza, peraltro contestata, che quei treni rientrano nei servizi minimi da garantire, ma occorre che l'inserimento sia confermato con una specifica comunicazione, quantomeno mediante l'affissione utilizzata per prassi.

In conclusione, il [REDACTED] non ha contravvenuto all'obbligo di rispettare i turni di servizio imposto dagli articoli 51 e 55 del CCNL. Infatti, la società aveva comunicato le comandate, tramite l'affissione dell'orario in azienda, solamente il giorno prima dello sciopero e, quindi, in maniera tardiva, infatti, il lavoratore che stava fruendo del riposo settimanale non poteva avere conoscenza della turnazione prevista per la giornata di agitazione sindacale, nè aveva l'onere di informarsi a riguardo.

Pertanto, in considerazione di quanto esposto la sentenza impugnata merita integrale riforma con conseguente illegittimità della sanzione disciplinare.

Per quanto riguarda, da ultimo, le spese di lite il giudice di primo grado le ha compensate tra le parti e avverso tale capo della sentenza Trenitalia spa non ha proposto motivo di gravame, quindi, in considerazione di ciò e anche della peculiarità della fattispecie trattata le spese di lite meritano di essere integralmente compensate tra le parti per il doppio grado di giudizio.

PQM
La Corte

in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda della società, dichiarando l'illegittimità della sanzione disciplinare di due giorni di sospensione;
compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Roma, 20.9.2016

IL PRESIDENTE